



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PADOVA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella controversia iscritta al n° 2962 Reg. Gen. 2016 e promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 25.10.2016

da

- [REDACTED]

(avv. Berti)

contro

- INPS

(avv. Sica)

Oggetto: ricorso ex art.702 bis cpc

FATTO E DIRITTO

Il GL, a scioglimento della riserva che precede, osserva:
con ricorso depositato il 25.10.2016, [REDACTED] cittadina nigeriana, titolare di permesso di soggiorno per motivi di "attesa occupazione" rilasciato il 28.1.2016, denuncia il comportamento discriminatorio dell'INPS, che ha negato il riconoscimento dell'assegno di natalità, non essendo l'istante titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

L'Istituto convenuto, nel costituirsi in giudizio, rileva che in virtù della normativa italiana la concessione dell'assegno è subordinata alla titolarità di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e che il diniego, proprio perché adottato al termine di un'adeguata attività istruttoria sulla base della complessa disciplina in materia, non può comunque ritenersi sorretto da una volontà discriminatoria.

Il ricorso è fondato.

L'art.12 della Direttiva 2011/98/UE prevede che i lavoratori, "cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa ... ai quali è consentito lavorare" e "cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno stato membro a fini lavorativi", beneficino dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale, come definiti dal regolamento CE 883/2004. La norma è precisa e incondizionata e destinata da avere efficacia diretta nei cd. rapporti verticali: trova pertanto ingresso nell'ordinamento italiano a prescindere dal recepimento con legge nazionale e determina la disapplicazione immediata della legge nazionale che si ponga con la stessa in contrasto.

Orbene, il cd. "bonus bebé" è concesso per i figli di cittadini di paesi terzi non membri dell'Unione Europea solo se in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art.9 T.U. Immigrazione. L'art.9 cit. subordina a sua volta il rilascio del titolo ad alcuni requisiti, ed in particolare il possesso da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, la disponibilità di un alloggio idoneo. La legge n.190/2015, art.1, e il DPCM 27.2.2015, nella misura in cui subordinano la concessione dell'assegno a cittadini extracomunitari al possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, creano una insanabile disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, che viola, nel caso in cui questi ultimi siano anche "lavoratori", la direttiva 2011/98/UE. E' infatti evidente, facendo proprie le osservazioni della Corte Costituzionale in tema di prestazione agli invalidi civili, che la necessità del permesso di lunga durata, rilasciato

solo a particolari condizioni, viene di fatto ad introdurre requisiti ulteriori non richiesti ai cittadini, incompatibili con le funzioni di sostegno economico e familiare caratterizzanti la prestazione di cui si discute.

In applicazione della direttiva europea n.2011/98 il cd. bonus bebè deve essere pertanto riconosciuto anche ai lavoratori extracomunitari, così come definiti al paragrafo I, lett. b) e c), che ancorché non in possesso di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, si trovino stabilmente in Italia. La ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per "attesa di occupazione", rientra nell'ambito dei "cittadini di paesi terzi che sono stati immessi in uno stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa ... ai quali è consentito lavorare" e nei suoi confronti trova pertanto applicazione la citata direttiva.

Il comportamento dell'INPS, che a fronte della direttiva europea ha negato la prestazione richiesta, pur in assenza di qualsivoglia intento lesivo dell'Amministrazione, crea un'indubbia discriminazione oggettiva, che legittima l'azione di cui all'art.44 D. Lgs. n.286/98.

La corresponsione dell'assegno è sufficiente a rimuovere gli effetti della condotta discriminatoria nei confronti della ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara la natura discriminatoria del comportamento tenuto dall'INPS, consistente nel diniego dell'assegno denominato "bonus bebè", e per l'effetto ordina all'INPS convenuto di riconoscere alla ricorrente la prestazione richiesta.

Condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite, distratte a favore del procuratore attoreo, che liquida in euro 1.510,00 di cui euro 10,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.

Padova, 22.12.2016

Si comunichi.

Depositato In Canc. n. 23 DIC. 2016
Padova, 23 DIC. 2016
Il Cancelliere

[Signature]
[Signature]
II GL
[Signature]